



Cod. NG7 | *PL*
Cod. FL/rg
Circolare n. *54*

CNAPPC
Prot.: 0000517
Data: 01/07/2011
Uscita

A tutti i Consigli degli Ordini degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori d'Italia
LORO SEDI

Cari Presidenti, in vista della prossima Conferenza Nazionale degli Ordini, prevista per l'8 ed il 9 luglio p.v. a Roma, alleghiamo alla presente la nostra proposta per l'istituzione delle Società dei Professionisti Tecnici, che intendiamo sottoporre al Governo e al Parlamento.

In attesa di incontrarVi personalmente in sede di Conferenza, cogliamo l'occasione per porgerVi i più cordiali saluti.

Il Consigliere Segretario
(arch. Franco Frison)

Il Presidente
(arch. Leopoldo Freyrie)



PROPOSTA PER L'ISTITUZIONE DELLA SOCIETA' DI PROFESSIONISTI TECNICI

Premessa

L'esercizio della libera professione in forma di società è diffuso in tutti i Paesi europei e confermato come strumento normale di esercizio della professione dalla cosiddetta Direttiva Bolkestein, già recepita dall'Italia nel 2010

Con la cosiddetta legge Bersani, nel 1997, venne abolito l'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815 che proibiva ai liberi professionisti di operare in forma societaria così come con il decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, coordinato con la legge di conversione 4 agosto 2006, n. 248 vennero abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedevano, con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali, il divieto di fornire all'utenza servizi professionali di tipo interdisciplinare da parte di società di persone ed associazioni tra professionisti, fermo restando che l'oggetto sociale relativo all'attività libero-professionale deve essere esclusivo, il medesimo professionista non può partecipare a più di una società, e la specifica prestazione deve essere resa da uno o più soci professionisti previamente indicati, sotto la propria personale responsabilità

La legge Bersani, peraltro, demandava la decreti ministeriali la regolamentazione della professione in forma societaria, decreti mai emanati.

L'esercizio della professione di architetto soffre di questo vuoto normativo non risolto dalla puramente teorica possibilità di attuare le forme societarie tradizionali, peraltro inadatte a rispettare sia gli obblighi deontologici che quelli previdenziali delle Cassa di categoria; mentre le forme più tradizionali di esercizio – in forma singola o associata – non fruiscono delle medesime possibilità fiscali delle società, esponendo così gli architetti italiani alla concorrenza delle società estere in Italia e rendendo difficile l'export dei professionisti italiani in Europa o nei Paesi terzi.

Perciò l'istituzione delle Società di Professionisti Tecnici (SPT) è una priorità, che permetterà l'organizzazione degli Studi professionali in strutture più solide e consone al mercato – pur mantenendo saldo il principio di appartenenza all'Albo di tutti i soci, con i conseguenti obblighi deontologici e previdenziali – e, contemporaneamente, favorirà l'aggregazione tra professionisti di diversa competenza tecnica, attuando così lo spirito della norma e favorendo la competitività dei professionisti tecnici italiani.

La forma societaria è disegnata sugli esempi di quella italiana già istituita per gli avvocati e dell'esperienza delle SCP francesi (Société Civile Professionnelle)

La proposta

DDL - SOCIETÀ DI PROFESSIONISTI TECNICI

Art. 1

Ambito di applicazione

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 35 della Costituzione, e nel rispetto della normativa comunitaria, disciplina l'esercizio delle società tra architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, ingegneri civili ed ambientali, geologi, dottori agronomi e forestali, geometri, agrotecnici, periti agrari e periti industriali, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente, in forma associata, denominata nel seguito società di professionisti tecnici ed in forma abbreviata s.p.t. .



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnapp@archiworld.it
direzione.cnapp@archiworldpec.it
www.awn.it

2. Nel rispetto dei principi della presente legge possono essere costituite società tra le figure professionali di cui al comma 1, con lo scopo di organizzare in comune l'esercizio delle rispettive prestazioni professionali.

3. L'attività professionale in forma associata non costituisce attività di impresa ed è sottoposta a specifica regolamentazione per i requisiti formativi richiesti, per l'iscrizione ad una sezione specifica dell'albo professionale, per la natura fiduciaria della prestazione, per la responsabilità diretta e personale del professionista e per il rispetto delle norme deontologiche poste a tutela del singolo e della collettività.

4. Ai professionisti italiani sono equiparati i professionisti dei Paesi dell'Unione europea abilitati all'esercizio della professione ai sensi dei rispettivi ordinamenti nazionali ed iscritti nei rispettivi albi professionali.

Art. 2

Disposizioni generali

1. La s.p.t. è regolata dalle norme della presente legge e, ove non diversamente disposto, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile. Ai fini dell'iscrizione nel registro delle imprese, è istituita una sezione speciale relativa alle s.p.t.; l'iscrizione ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia ed è eseguita secondo le modalità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581.

2. La s.p.t. non è soggetta a fallimento.

3. La s.p.t. è iscritta in una sezione speciale dei rispettivi albi professionali e alla stessa si applicano, in quanto compatibili, le norme, legislative, professionali e deontologiche delle professioni di cui all'art. 1 comma 1, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, come previste dall'ordinamento vigente.

4. È fatto salvo quanto disposto dalla legge 23 novembre 1939, n.1815, e successive modificazioni, per la costituzione di associazioni tra professionisti.

Art. 3

Costituzione e oggetto

1. Ai fini della iscrizione alla sezione speciale dei rispettivi albi professionali delle professioni di cui all'art. 1 comma 1, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, la s.p.t. è costituita con atto pubblico o scrittura privata con sottoscrizioni autenticate dei contraenti.

2. La s.p.t. ha per oggetto esclusivo l'esercizio in comune della professione dei propri soci. La società può rendersi acquirente di beni mobili ed immobili e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

3. La s.p.t. non può detenere partecipazioni in altre società di professionisti tecnici, né in altre società, né utilizzare le proprie disponibilità economiche per operazioni finanziarie di durata superiore a dodici mesi.

Art. 4

Ragione sociale

1. La s.p.t. agisce sotto la ragione sociale costituita dal nome e dal titolo professionale di tutti i soci ovvero di uno o più soci, seguito dalla locuzione "ed altri", e deve contenere la indicazione di società di professionisti tecnici.

2. Non è consentita la indicazione del nome di un socio architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, ingegnere civile ed ambientale, geologo, dottore agronomo e forestale, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, in relazione alle rispettive e specifiche competenze, dopo la cessazione della sua appartenenza alla società, salvo diverso accordo tra la società e il socio cessato o i suoi eredi. In tal caso la utilizzazione del nome è consentita con la indicazione "ex socio" o "socio fondatore" accanto al nominativo utilizzato, purchè non sia mutata l'intera compagine dei soci professionisti presenti al momento della cessazione della qualità di socio.

3. L'atto costitutivo può essere modificato con deliberazione adottata da tutti i soci o con deliberazione della maggioranza di essi qualora l'atto costitutivo lo preveda e ne stabilisca le modalità.



CNA
PPC

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

Art. 5

Limitazioni all'esercizio dell'attività professionale in forma societaria

1. I soci della s.p.t. devono essere in possesso del titolo di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore, ingegnere civile ed ambientale, geologo, dottore agronomo e forestale, geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale, come previste dall'ordinamento vigente.
2. L'esercizio in forma individuale dell'attività professionale è incompatibile con la partecipazione a una società di professionisti tecnici. L'esercizio in forma societaria non è consentito in più di una società.
3. Le incompatibilità di cui al comma 2 si applicano rispettivamente fino alla comunicazione della dichiarazione di recesso dalla società ovvero fino all'iscrizione della stessa.
4. Non può mantenere la qualità di socio colui che è cancellato o radiato dall'albo professionale. La sospensione di un socio dall'albo è causa legittima di esclusione dalla società.

Art. 6

Subentro di nuovi soci

1. Le quote di partecipazione alla s.p.t. possono essere cedute per atto tra vivi solo con il consenso di tutti i soci, salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo.
2. In caso di morte di uno dei soci, gli altri devono liquidare la quota agli eredi, a meno che preferiscano sciogliere la società ovvero continuarla con gli eredi e questi abbiano i requisiti professionali richiesti e vi acconsentano.

Art. 7

Amministrazione

1. L'amministrazione della s.p.t. spetta ai soci e non può essere affidata a terzi.
2. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.

Art. 8

Invalidità della società

1. La nullità della s.p.t. per vizi di costituzione può essere pronunciata solo nei casi previsti dalle disposizioni che disciplinano la nullità dei contratti.
2. La dichiarazione di nullità o la pronuncia di annullamento non pregiudicano l'efficacia degli atti compiuti in nome della società.
3. La invalidità non può essere pronunciata quando la causa di essa è stata eliminata per effetto di una modificazione dell'atto costitutivo iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese.
4. La responsabilità dei soci non è esclusa dalla dichiarazione di nullità o dall'annullamento dell'atto costitutivo.

Art. 9

Incarico professionale e obblighi di informativa

1. L'incarico professionale conferito alla s.p.t. può essere eseguito solo da uno o più soci in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta.
2. Tutti gli obblighi derivanti in capo al professionista individuale in conseguenza del rapporto professionale sono estesi alla società.
3. La s.p.t. deve informare il cliente, prima della conclusione del contratto, che l'incarico professionale potrà essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività professionale richiesta; il cliente ha diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidata ad uno o più soci da lui scelti sulla base di un elenco scritto con la indicazione dei titoli e delle qualifiche professionali di ciascuno di essi.



**CNA
PPC**

**CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI**

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappe@archiworld.it
direzione.cnappe@archiworldpec.it
www.awn.it

4. In difetto di scelta, la s.p.t. comunica al cliente il nome del socio o dei soci incaricati, prima dell'inizio dell'esecuzione del mandato.

5. La prova dell'adempimento degli obblighi di informazione prescritti nel presente articolo e il nome del socio o dei soci indicati dal cliente devono risultare da atto scritto; in difetto, l'incarico si intende conferito alla s.p.t..

Art. 10 Compensi

1. I compensi derivanti dall'attività professionale dei soci costituiscono crediti della società.
2. Se la prestazione è svolta da più soci, si applica il compenso spettante ad un solo professionista, salvo espressa deroga pattuita con clausola approvata per iscritto dal cliente.
3. Lo statuto delle società disciplinate dalla presente legge stabilisce la partecipazione agli utili dei soci che, in difetto, si presume in parti uguali.
4. I soci hanno diritto alla distribuzione annuale degli utili.
5. Lo statuto disciplina altresì la corresponsione di acconti sugli utili derivanti dall'attività svolta e il limite massimo stabilito per gli accantonamenti degli stessi.

Art. 11 Responsabilità professionale

1. Il socio o i soci incaricati sono responsabili per l'attività professionale svolta in esecuzione dell'incarico. La società risponde con il suo patrimonio. A tal fine essa è tenuta a stipulare idonea assicurazione per la copertura dei rischi.
2. In difetto della comunicazione prevista relativamente al conferimento dell'incarico, per le obbligazioni derivanti dall'attività professionale svolta da uno o più soci, oltre alla società, sono responsabili solidalmente tutti i soci.
3. Per le obbligazioni sociali non derivanti dall'attività professionale rispondono personalmente e solidalmente tutti i soci; il patto contrario non ha effetto nei confronti dei terzi.

Art. 12 Responsabilità disciplinare

1. La s.p.t. risponde delle violazioni delle norme professionali e deontologiche applicabili all'esercizio in forma individuale della rispettiva professione.

Art. 13 (Disposizioni previdenziali e fiscali)

1. L'attività professionale svolta in forma societaria dà luogo agli obblighi e ai diritti previsti dalle norme previdenziali vigenti per l'attività individuale, in base agli atti compiuti dal singolo professionista; i contributi di carattere integrativo, ove previsti dal rispettivo ordinamento previdenziale, sono dovuti nella stessa misura che si applica agli atti compiuti dal singolo professionista. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse di previdenza secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti.
2. Ai fini fiscali il reddito della società tra professionisti tecnici è determinato in base all'articolo 50 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, ed è imputato a ciascun socio, indipendentemente dalla percezione degli utili, proporzionalmente alla sua quota di partecipazione agli stessi.
3. I compensi percepiti per l'attività prestata negli organi di amministrazione della società di architettura si considerano derivanti dall'esercizio di arti e professioni.
4. I redditi derivanti dall'attività di amministratore, revisore e sindaco di società ed enti, svolta da soggetti iscritti agli albi professionali, costituiscono redditi equiparati a tutti gli effetti a quelli di cui



CNA
PPC

CONSIGLIO NAZIONALE
DEGLI ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
E CONSERVATORI

via di Santa Maria dell'Anima 10
00186 Roma | Italia
tel +39.06.6889901 | fax +39.06.6879520

direzione.cnappc@archiworld.it
direzione.cnappc@archiworldpec.it
www.awn.it

all'articolo 49, comma 1, del T.U.I.R. di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sono assoggettati a contribuzione a favore delle Casse di previdenza di appartenenza.

Art. 14

(Modifiche al codice dei contratti pubblici ed al regolamento di attuazione)

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 90 comma 1, dopo la lettera e) è inserito il seguente: «e) *bis dalle società di professionisti tecnici*»;

b) all'art. 90 comma 1 lettera h) dopo le parole: « da consorzi stabili di società di professionisti» sono inserite le seguenti «, *di società di professionisti tecnici*»;

c) all'art. 90 comma 1 lettera h), ultimo capoverso, dopo le parole: « ai consorzi stabili di società di professionisti» sono inserite le seguenti «, *di società di professionisti tecnici*»;

d) all'art. 90 comma 2, dopo la lettera a) è inserito il seguente: « *a)bis società di professionisti tecnici le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di persone di cui ai capi II, III e IV del titolo V del libro quinto del codice civile ovvero nella forma di società cooperativa di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, che eseguono le attività previste dai rispettivi ordinamenti professionali. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1815. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive Casse di previdenza di categoria cui ciascun firmatario del progetto fa riferimento in forza della iscrizione obbligatoria al relativo albo professionale. Detto contributo dovrà essere versato pro quota alle rispettive Casse secondo gli ordinamenti statutari e i regolamenti vigenti* ».

2. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 253 comma 2 dopo le parole: « una società di professionisti» sono inserite le seguenti «, *una società di professionisti tecnici*»;

b) il titolo dell'art. 255 recante « Requisiti delle società di professionisti» viene modificato in « *Requisiti delle società di professionisti e delle società di professionisti tecnici* »;

c) all'art. 255 comma 1 dopo le parole: « Le società di professionisti» sono inserite le seguenti « *e le società di professionisti tecnici*»;

d) all'art. 255 comma 1 ultimo capoverso dopo le parole: « Le società di professionisti» sono inserite le seguenti « *e le società di professionisti tecnici*»;

e) il titolo dell'art. 256 recante « Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria» viene modificato in « *Requisiti dei consorzi stabili di società di professionisti, di società di professionisti tecnici e di società di ingegneria* »;

f) all'art. 256 comma 1 dopo le parole: « i consorzi stabili di società di professionisti» sono inserite le seguenti «, *di società di professionisti tecnici*».

Roma, 1 luglio 2011